*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 149° — Numero 148**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Giovedì, 26 giugno 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)



# SOMMARIO

**08A04434**

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2008.

**Sostituzione di due componenti della commissione straordinaria per la gestione dell'Azienda sanitaria provinciale n. 5 di Reggio Calabria.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 19 marzo 2008, registrato alla Corte dei conti in data 1º aprile 2008, con il quale, ai sensi degli articoli 143 e 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si è provveduto ad affidare l'amministrazione dell'Azienda sanitaria provinciale n. 5 di Reggio Calabria per la durata di diciotto mesi ad una commissione straordinaria composta dal dott. Massimo Cetola, dal dott. Claudio Ranucci e dal dott. Salvatore Carli;

Considerato che il dott. Claudio Ranucci, ha comunicato di dover rinunciare all'incarico conferito;

Considerato altresì che il dott. Salvatore Carli, per esigenze di servizio, non può proseguire nell'incarico conferito;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla sostituzione dei predetti funzionari in seno alla predetta commissione straordinaria;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2008;

Decreta:

Il dott. Cesare Castelli - viceprefetto ed il dott. Salvatore Gullì - dirigente di II fascia, sono nominati componenti della commissione straordinaria per la gestione dell'Azienda sanitaria provinciale n. 5 di Reggio Calabria, in sostituzione e dott. Claudio Ranucci e del dott. Salvatore Carli.

Dato a Roma, addì 6 giugno 2008

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

*Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2008*
*Ministeri istituzionali, registro n. 7, Interno, foglio n. 317*

**08A04481**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 giugno 2008.

**Modalità di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'articolo 1, comma 50 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), nelle ipotesi di violazione delle disposizioni di cui al decreto direttoriale prot. n. 1034/CGV, in tema di rimozione dei casi di offerta in assenza di autorizzazione, attraverso rete telematica, di giochi, lotterie, scommesse o concorsi pronostici, con vincite in denaro.**

IL DIRETTORE
PER LE STRATEGIE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente «Modifiche al sistema penale»;

Visto l'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, in materia di «Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, che reca norme sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale sono state dettate disposizioni in materia di unificazione delle competenze in materia di giochi;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante «Norme relative alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, recante «Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º ottobre 2004, concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Am-

ministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ed, in particolare, l'art. 10, comma 1, lettere *a)*, *c)* ed *f)*, nonchè l'art. 34, comma 5;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato prot. n. 12/CGV del 20 settembre 2005, concernente la «Determinazione delle competenze funzionali e territoriali degli uffici regionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato»;

Visto l'art. 37 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria per l'anno 2001);

Visto il decreto del Ministro delle finanze 15 febbraio 2001, n. 156, con il quale è stato adottato il regolamento recante autorizzazione alla raccolta telefonica o telematica delle giocate relative a scommesse, giochi e concorsi pronostici;

Vista la direttiva del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2002, che ha affidato al direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato l'autorizzazione alla raccolta telefonica e telematica delle giocate relative ai concorsi pronostici e alle scommesse;

Visto l'art. 1, commi 290 e 291 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria per l'anno 2005);

Visto l'art. 11-*quinquiesdecies*, comma 11 della legge 2 dicembre 2005, n. 248, con particolare riferimento alle lettere *a)* e *c)*;

Visto l'art. 38, commi 2 e 4, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visto l'art. 1, commi 50 e 90, lettera *b)* della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria per l'anno 2007);

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 21 marzo 2006, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del bingo e delle lotterie e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato prot. n. 1034/CGV del 2 gennaio 2007, concernente la «rimozione dei casi di offerta in assenza di autorizzazione, attraverso rete telematica, di giochi, lotterie, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro» e le relative disposizioni normative da esso richiamate;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato prot. n. 717/CGV del 29 maggio 2007 concernente le modalità applicative dell'art. 1, comma 50, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto legislativo del 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;

Considerata la necessità di individuare le modalità per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 1, comma 50 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Decreta:

Art. 1.

*Oggetto e definizioni*

1. Il presente decreto stabilisce le modalità di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, irrogate in presenza della mancata rimozione dei casi offerta, attraverso rete telematica, di giochi, lotterie, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro, in assenza di concessione, autorizzazione, licenza o altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento e dei limiti o delle prescrizioni definiti da AAMS.

2. Ai fini del presente decreto si intende per:

*a)* AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

*b)* organi di Polizia, il Corpo della Guardia di finanza e la Polizia postale e delle telecomunicazioni;

*b)* operatore non autorizzato, l'operatore che, privo di concessione, autorizzazione, licenza o altro titolo autorizzatorio, effettua la raccolta di giochi riservati allo Stato, attraverso la rete Internet ovvero altre reti telematiche o di telecomunicazione;

*c)* sito non autorizzato, qualsiasi sito che, attraverso la rete Internet ovvero altre reti telematiche o di telecomunicazione, in assenza di concessione, autorizzazione, licenza o altro titolo autorizzatorio, propone offerta di giochi riservati allo Stato;

*d)* fornitore di servizi di rete:

i. di connettività, ovvero gli access provider, vale a dire ogni soggetto che consente all'utente l'allacciamento alla rete internet ovvero ad altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione; l'access provider, può altresì, concedere al cliente uno spazio, da gestire autonomamente, sul disco fisso del proprio elaboratore;

ii. di servizi di providing, ovvero service provider, vale a dire ogni soggetto che, una volta avvenuto l'accesso alla rete internet ovvero ad altre reti telematiche o di telecomunicazione, consente all'utente di compiere determinate operazioni, quali l'utilizzo della posta elettronica, la suddivisione e catalogazione delle informazioni, il loro invio a soggetti determinati, ecc.;

iii. di contenuti, ovvero content provider, vale a dire ogni operatore che mette a disposizione del pubblico informazioni ed opere di qualsiasi genere (riviste, fotografie, libri, banche dati, versioni telematiche di quotidiani e periodici, ecc.) caricandole sulle memorie

del proprio server e collegando tale server alla rete internet ovvero ad altre reti telematiche o di telecomunicazione; il content provider è anche chi si obbliga a gestire e ad organizzare le pagine web immesse in rete dal proprio cliente;

*e)* inibizione, l'attività posta in essere dal fornitore di servizi di rete a seguito della comunicazione inviata dall'AAMS, finalizzata all'interruzione:

i. della connessione alla rete internet ovvero ad altre reti telematiche o di telecomunicazione agli operatori non autorizzati;

ii. dei servizi di providing agli operatori non autorizzati;

iii. dei servizi di content provider agli operatori non autorizzati.

Art. 2.

*Modalità di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 1, comma 50 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.*

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 1, comma 50 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e richiamate dall'art. 6 del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato prot. n. 1034/CGV del 2 gennaio 2007, esclusi i casi di oblazione volontaria, sono applicate ai sensi dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo le seguenti modalità:

sanzione da applicare in caso di accertata mancata inibizione di un numero di siti non autorizzati compreso tra 1 e 10, da euro 30.000,00 a euro 60.000,00;

sanzione da applicare in caso di accertata mancata inibizione di un numero di siti non autorizzati compreso tra 11 e 50, da euro 60.001,00 a euro 90.000,00;

sanzione da applicare in caso di accertata mancata inibizione di un numero di siti non autorizzati compreso tra 51 e 100, da euro 90.001,00 a euro 120.000,00;

sanzione da applicare in caso di accertata mancata inibizione di un numero di siti non autorizzati compreso tra 101 e 500, da euro 120.001,00 a euro 150.000,00;

sanzione da applicare in caso di accertata mancata inibizione di un numero di siti non autorizzati superiore a 501, da euro 150.001,00 a euro 180.000,00.

2. L'accertamento delle violazioni viene effettuato dagli organi di Polizia, in conseguenza del mancato adempimento, da parte dei fornitori di connettività, alla comunicazione di inibizione all'accesso dei siti non autorizzati, predisposta dall'AAMS.

3. Ai fini dell'accertamento della violazione e della successiva quantificazione della sanzione amministrativa pecuniaria da irrogare ai fornitori di connettività, il numero dei siti non autorizzati per i quali non è stato inibito l'accesso, è determinato in relazione alle singole comunicazioni inviate dall'AAMS ai fornitori di connettività.

Art. 3.

*Pubblicazione*

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2008

*Il direttore:* ALEMANNO

**08A04561**

---

DECRETO 20 giugno 2008.

**Variazione di prezzo di alcune marche di sigarette.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea e successive modifiche ed integrazioni;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2008 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;

Vista la richiesta, intesa a variare l'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacco lavorato, presentata dalla società Philip Morris Italia Srl;

Considerato che occorre provvedere, in conformità alla suddetta richiesta, alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di sigarette, nelle classificazioni dei prezzi di cui alla tabella A), allegata al decreto direttoriale 27 marzo 2008;

Decreta:

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita, stabilite dalla tabella A) allegata al decreto direttoriale 27 marzo 2008, delle sottoindicate marche di sigarette, è variato come segue:

**SIGARETTE**

**(TABELLA A)**

| | | Da € Kg Conv.le | A € Kg Conv.le | Pari a € Confezione |
|---|---|---|---|---|
| BASIC KS | Confezione astuccio da 20 pezzi | 180,00 | 185,00 | 3,70 |
| BOND STREET BLUE KS | Confezione astuccio da 20 pezzi | 180,00 | 185,00 | 3,70 |
| BOND STREET RED KS | Confezione astuccio da 20 pezzi | 180,00 | 185,00 | 3,70 |
| BOND STREET SILVER KS | Confezione astuccio da 20 pezzi | 180,00 | 185,00 | 3,70 |
| CHESTERFIELD BLU KS | Confezione astuccio da 10 pezzi | 185,00 | 190,00 | 1,90 |
| CHESTERFIELD BLU KS | Confezione astuccio da 20 pezzi | 185,00 | 190,00 | 3,80 |
| CHESTERFIELD BLU KS | Confezione cartoccio da 20 pezzi | 185,00 | 190,00 | 3,80 |
| CHESTERFIELD KS | Confezione astuccio da 20 pezzi | 185,00 | 190,00 | 3,80 |
| CHESTERFIELD KS | Confezione astuccio da 10 pezzi | 185,00 | 190,00 | 1,90 |
| CHESTERFIELD KS | Confezione cartoccio da 20 pezzi | 185,00 | 190,00 | 3,80 |
| CHESTERFIELD MAMBAYA GOLD KS | Confezione astuccio da 20 pezzi | 185,00 | 190,00 | 3,80 |
| CHESTERFIELD ORIENTAL VELVET KS | Confezione astuccio da 20 pezzi | 185,00 | 190,00 | 3,80 |
| CHESTERFIELD RIO TROPICAL KS | Confezione astuccio da 20 pezzi | 185,00 | 190,00 | 3,80 |
| DIANA AZZURRA KS | Confezione cartoccio da 20 pezzi | 175,00 | 180,00 | 3,60 |
| DIANA AZZURRA KS | Confezione astuccio da 20 pezzi | 175,00 | 180,00 | 3,60 |
| DIANA BLU 100's | Confezione astuccio da 20 pezzi | 175,00 | 180,00 | 3,60 |
| DIANA BLU KS | Confezione cartoccio da 20 pezzi | 175,00 | 180,00 | 3,60 |
| DIANA BLU KS | Confezione astuccio da 20 pezzi | 175,00 | 180,00 | 3,60 |
| DIANA BLU KS | Confezione astuccio da 10 pezzi | 175,00 | 180,00 | 1,80 |
| DIANA OCRA KS | Confezione astuccio da 20 pezzi | 175,00 | 180,00 | 3,60 |
| DIANA ORIGINAL RS | Confezione cartoccio da 20 pezzi | 175,00 | 180,00 | 3,60 |
| DIANA ROSSA 100's | Confezione astuccio da 20 pezzi | 175,00 | 180,00 | 3,60 |
| DIANA ROSSA KS | Confezione astuccio da 20 pezzi | 175,00 | 180,00 | 3,60 |
| DIANA ROSSA KS | Confezione cartoccio da 20 pezzi | 175,00 | 180,00 | 3,60 |
| DIANA ROSSA KS | Confezione astuccio da 10 pezzi | 175,00 | 180,00 | 1,80 |
| DIANA SLIM BLU | Confezione astuccio da 20 pezzi | 175,00 | 180,00 | 3,60 |
| L&M BLUE LABEL KS | Confezione astuccio da 20 pezzi | 175,00 | 180,00 | 3,60 |
| L&M KS | Confezione astuccio da 20 pezzi | 175,00 | 180,00 | 3,60 |
| L&M RED LABEL KS | Confezione astuccio da 20 pezzi | 175,00 | 180,00 | 3,60 |
| L&M SILVER LABEL KS | Confezione astuccio da 20 pezzi | 175,00 | 180,00 | 3,60 |
| MARLBORO 100s | Confezione cartoccio da 20 pezzi | 212,50 | 217,50 | 4,35 |
| MARLBORO 100s | Confezione astuccio da 20 pezzi | 212,50 | 217,50 | 4,35 |
| MARLBORO BLEND 29 | Confezione astuccio da 20 pezzi | 210,00 | 215,00 | 4,30 |
| MARLBORO BLEND 29 | Confezione astuccio da 10 pezzi | 210,00 | 215,00 | 2,15 |
| MARLBORO COMPACT | Confezione astuccio da 20 pezzi | 195,00 | 200,00 | 4,00 |
| MARLBORO GOLD 100s | Confezione astuccio da 20 pezzi | 212,50 | 217,50 | 4,35 |
| MARLBORO GOLD KS | Confezione astuccio da 20 pezzi | 210,00 | 215,00 | 4,30 |
| MARLBORO GOLD KS | Confezione astuccio da 10 pezzi | 210,00 | 215,00 | 2,15 |
| MARLBORO GOLD KS | Confezione cartoccio da 20 pezzi | 210,00 | 215,00 | 4,30 |
| MARLBORO KS | Confezione astuccio da 20 pezzi | 210,00 | 215,00 | 4,30 |
| MARLBORO KS | Confezione cartoccio da 20 pezzi | 210,00 | 215,00 | 4,30 |
| MARLBORO KS | Confezione astuccio da 10 pezzi | 210,00 | 215,00 | 2,15 |

| | | Da € Kg Conv.le | A € Kg Conv.le | Pari a € Confezione |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| MARLBORO MED KS | Confezione astuccio da 20 pezzi | 210,00 | 215,00 | 4,30 |
| MARLBORO MED KS | Confezione astuccio da 10 pezzi | 210,00 | 215,00 | 2,15 |
| MARLBORO MENTHOL KS | Confezione astuccio da 20 pezzi | 185,00 | 190,00 | 3,80 |
| MERCEDES SUPERIOR SELECTION 100s | Confezione astuccio da 20 pezzi | 195,00 | 200,00 | 4,00 |
| MERCEDES SUPERIOR SELECTION KS | Confezione astuccio da 20 pezzi | 195,00 | 200,00 | 4,00 |
| MERIT BIANCA SLIM | Confezione astuccio da 20 pezzi | 205,00 | 210,00 | 4,20 |
| MERIT BLU 100s | Confezione astuccio da 20 pezzi | 207,50 | 212,50 | 4,25 |
| MERIT BLU KS | Confezione astuccio da 20 pezzi | 205,00 | 210,00 | 4,20 |
| MERIT EVOLUTION KS | Confezione astuccio da 20 pezzi | 205,00 | 210,00 | 4,20 |
| MERIT FRESH | Confezione astuccio da 20 pezzi | 205,00 | 210,00 | 4,20 |
| MERIT GIALLA 100s | Confezione astuccio da 20 pezzi | 207,50 | 212,50 | 4,25 |
| MERIT GIALLA KS | Confezione astuccio da 10 pezzi | 205,00 | 210,00 | 2,10 |
| MERIT GIALLA KS | Confezione astuccio da 20 pezzi | 205,00 | 210,00 | 4,20 |
| MERIT UNO KS | Confezione astuccio da 20 pezzi | 205,00 | 210,00 | 4,20 |
| MULTIFILTER PHILIP MORRIS BLU 100s | Confezione cartoccio da 20 pezzi | 205,00 | 210,00 | 4,20 |
| MULTIFILTER PHILIP MORRIS BLU 100s | Confezione astuccio da 20 pezzi | 205,00 | 210,00 | 4,20 |
| MULTIFILTER PHILIP MORRIS ROSSA 100s | Confezione cartoccio da 20 pezzi | 205,00 | 210,00 | 4,20 |
| MULTIFILTER PHILIP MORRIS ROSSA 100s | Confezione astuccio da 20 pezzi | 205,00 | 210,00 | 4,20 |
| MULTIFILTER PHILIP MORRIS SLIM BLU | Confezione astuccio da 20 pezzi | 205,00 | 210,00 | 4,20 |
| MULTIFILTER PHILIP MORRIS SLIM ROSSA | Confezione astuccio da 20 pezzi | 205,00 | 210,00 | 4,20 |
| MURATTI AMBASSADOR BLU KS | Confezione astuccio da 20 pezzi | 205,00 | 210,00 | 4,20 |
| MURATTI AMBASSADOR GOLD KS | Confezione astuccio da 20 pezzi | 205,00 | 210,00 | 4,20 |
| MURATTI AMBASSADOR KS | Confezione astuccio da 20 pezzi | 205,00 | 210,00 | 4,20 |
| MURATTI AMBASSADOR KS | Confezione cartoccio da 20 pezzi | 205,00 | 210,00 | 4,20 |
| MURATTI AMBASSADOR SUPER SLIM | Confezione astuccio da 20 pezzi | 205,00 | 210,00 | 4,20 |
| MURATTI&CO BLU 100's | Confezione astuccio da 20 pezzi | 175,00 | 180,00 | 3,60 |
| MURATTI&CO BLUE | Confezione astuccio da 20 pezzi | 175,00 | 180,00 | 3,60 |
| MURATTI&CO BLUE | Confezione astuccio da 10 pezzi | 175,00 | 180,00 | 1,80 |
| MURATTI&CO RED | Confezione astuccio da 20 pezzi | 175,00 | 180,00 | 3,60 |
| MURATTI&CO RED | Confezione astuccio da 10 pezzi | 175,00 | 180,00 | 1,80 |
| MURATTI&CO RED 100's | Confezione astuccio da 20 pezzi | 175,00 | 180,00 | 3,60 |
| NEXT BLUE KS | Confezione astuccio da 20 pezzi | 175,00 | 180,00 | 3,60 |
| NEXT KS | Confezione astuccio da 20 pezzi | 175,00 | 180,00 | 3,60 |
| PARLIAMENT 100s | Confezione astuccio da 20 pezzi | 180,00 | 185,00 | 3,70 |
| PHILIP MORRIS BLU 100s | Confezione astuccio da 20 pezzi | 207,50 | 212,50 | 4,25 |
| PHILIP MORRIS BLU KS | Confezione astuccio da 20 pezzi | 205,00 | 210,00 | 4,20 |
| PHILIP MORRIS BLU KS | Confezione astuccio da 10 pezzi | 205,00 | 210,00 | 2,10 |
| PHILIP MORRIS FILTER KINGS | Confezione astuccio da 20 pezzi | 205,00 | 210,00 | 4,20 |
| PHILIP MORRIS ONE KS | Confezione astuccio da 20 pezzi | 205,00 | 210,00 | 4,20 |
| PHILIP MORRIS SIGNATURE | Confezione astuccio da 20 pezzi | 210,00 | 215,00 | 4,30 |
| PHILIP MORRIS SLIM BLU | Confezione astuccio da 20 pezzi | 205,00 | 210,00 | 4,20 |
| PHILIP MORRIS SLIM ROSSA | Confezione astuccio da 20 pezzi | 205,00 | 210,00 | 4,20 |
| PHILIP MORRIS UL KS | Confezione astuccio da 20 pezzi | 205,00 | 210,00 | 4,20 |

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2008

p. *Il direttore generale:* TINO

*Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2008*
*Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 211*

**08A04610**

## MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 3 giugno 2008.

**Elenco di prodotti fitosanitari, contenenti la sostanza attiva «fenamifos» revocati ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministero della salute 14 dicembre 2006, relativa alla sua iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.**

### IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto ministeriale del 14 dicembre 2006 di recepimento della direttiva della Commissione 2006/85/CE del 23 ottobre 2006, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva fenamifos;

Vista, in particolare, la parte A dell'allegato al citato decreto ministeriale 14 dicembre 2006 che individua gli impieghi della sostanza attiva fenamifos giudicati conformi alle condizioni stabilite dall'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, della direttiva 91/414/CE;

Considerato che le imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto 14 dicembre 2006, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Rilevato che i prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto risultano autorizzati solo per impieghi diversi da quelli indicati nella parte A dell'allegato al citato decreto ministeriale 14 dicembre 2006 come condizione per l'iscrizione della sostanza attiva fenamifos;

Ritenuto pertanto di procedere alla revoca dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fenamifos, riportati in allegato ai sensi dell'art. 2, comma 3 del citato decreto 14 dicembre 2006;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fenamifos, elencati in allegato, sono revocate sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto del Ministero della salute 14 dicembre 2006, dal 1º febbraio 2008 in quanto concesse esclusivamente per colture diverse da quelle riportate nella parte A dell'allegato al sopra citato decreto ministeriale 14 dicembre 2006.

La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti di cui al comma 1 del presente decreto è consentita fino al 31 gennaio 2009.

I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui al comma 1 del presente decreto sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2008

*Il direttore generale:* BORRELLO

ALLEGATO

Elenco di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fenamifos revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto del Ministero della salute 14 dicembre 2006 relativa all'iscrizione della sostanza attiva fenamifos nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

| N. reg. | Prodotto | Data reg. | Impresa |
|---|---|---|---|
| 002044 | Nemacur Granulare | 11/11/1975 | Magan Italia S.r.l. |

**08A04502**

DECRETO 4 giugno 2008.

**Proroga fino al 30 aprile 2009, dell'autorizzazione per alcuni prodotti fitosanitari, contenenti la sostanza attiva «pendimetalin» a seguito della sua iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.**

### IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto in particolare l'art. 11, comma 1 del sopra citato decreto n. 290/2001 che prevede la concessione di una proroga temporanea dell'autorizzazione di prodotti fitosanitari per procedere alle verifiche previste per il mantenimento dell'autorizzazione stessa;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 2003, di recepimento della direttiva 2003/31/CE della Commissione dell'11 aprile 2003, relativo all'iscrizione della sostanza attiva pendimetalin nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che le imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto hanno presentato nei tempi stabiliti una documentazione relativa alla sostanza attiva pendimetalin ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato decreto 20 giugno 2003;

Considerato che per i prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto, le imprese titolari hanno altresì presentato nei tempi stabiliti una documentazione relativa ai prodotti stessi ai sensi dell'art. 2, comma 4, del citato decreto 20 giugno 2003;

Considerato altresì che è attualmente in corso la valutazione delle documentazioni sopra citate;

Ritenuto pertanto di prorogare fino al 30 aprile 2009 i prodotti fitosanitari indicati in allegato, al fine di concludere le valutazioni attualmente in corso;

Decreta:

L'autorizzazione dei prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva pendimetalin, è prorogata temporaneamente fino al 30 aprile 2009, al fine di consentire la conclusione delle valutazioni delle documentazioni attualmente in corso.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2008

*Il direttore generale:* BORRELLO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari contenenti pendimetalin prorogati fino al 30 aprile 2009.

| N. reg. | Nome prodotto | Data reg. | Impresa |
|---|---|---|---|
| 012212 | Penthium EC | 30/06/05 | Agan Chemical Manufacturers LTD |
| 009036 | Activus | 23/12/96 | Makhteshim Agan Holland B.V. |
| 008646 | Activus EC | 31/01/95 | Makhteshim Agan Italia S.r.l |

**08A04501**

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 18 giugno 2007.

**Indirizzi per la ripartizione del Fondo per il diritto di prestito pubblico.**

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modifiche, recante «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio»;

Vista la direttiva europea 92/100/CE del Consiglio del 19 novembre 1992, recante «Direttiva del Consiglio concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale»;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni recante l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visti l'art. 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e l'art. 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, relativi al trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle competenze esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 e successive modificazioni, recante «Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137.»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173 e successive modificazioni recante il regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore, e altre misure urgenti.»;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 luglio 2006, recante delega di funzioni al Vicepresidente del Consiglio dei Ministri on. Francesco Rutelli;

Visto l'art. 2, commi 132 e 133 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni nella legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto, in particolare, il summenzionato comma 132 che recita espressamente che «In recepimento della direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, al fine di assicurare la remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, è autorizzata la spesa annua di 250.000 euro per l'anno 2006, di 2,2 milioni di euro per l'anno 2007 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 per l'istituzione presso il Ministero per i beni e le attività culturali del Fondo per il diritto di prestito pubblico.»;

Considerato che il Fondo citato è ripartito dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) tra gli aventi diritto, sulla base degli indirizzi stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le associazioni di categoria interessate;

Sentite le associazioni di categoria interessate nell'incontro dell'11 aprile 2007;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 31 maggio 2007;

Decreta:

Art.1.

*Ambito di applicazione*

1. Il presente decreto reca gli indirizzi per la ripartizione del Fondo per il diritto di prestito pubblico di cui all'art. 2, comma 132, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286 (d'ora in avanti «Fondo»), istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Ai sensi dell'art. 69 della legge n. 633 del 1941 e successive modificazioni, il compenso per il diritto di prestito è riferito agli esemplari a stampa, ai fonogrammi ed ai videogrammi prestati dalle biblioteche e dalle discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ad eccezione di quelli eseguiti dalle biblioteche delle università e delle scuole di ogni ordine e grado.

Art. 2.

*Modalità per la ripartizione del fondo*

1. Il Fondo di cui all'art. 1 è ripartito dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) tra gli aventi diritto. A tal fine le biblioteche e le discoteche di cui all'art. 1, comma 2, mettono a disposizione della SIAE e aggiornano, con cadenza triennale, anche in base ad appositi accordi, i dati statistici relativi ai volumi dei prestiti, utilizzando anche rilevazioni a campione.

Art. 3.

*Aventi diritto alla ripartizione del Fondo*

1. La suddivisione tra gli aventi diritto alla ripartizione del Fondo di cui all'art. 1 è operata dalla SIAE secondo le seguenti percentuali di ripartizione:

opere a stampa: 50% agli autori e 50% agli editori;

fonogrammi: 30% agli autori, 30% agli editori, 20% ai produttori e 20% agli artisti interpreti o esecutori;

videogrammi: 30% agli autori, 30% agli editori, 20% ai produttori originali di opere audiovisive, 20% ad artisti interpreti o esecutori.

2. Gli aventi diritto, per il tramite delle rispettive associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale, possono destinare le relative quote di remunerazione a scopi di carattere generale quali iniziative volte alla promozione del libro e della lettura. In tale ipotesi queste ultime sono tenute a mallevare la SIAE da eventuali rivendicazioni.

Il presente decreto sarà sottoposto agli organo di controllo.

Roma, 18 giugno 2007

*Il Ministro:* RUTELLI

*Registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 2007*
*Ufficio controllo Ministeri servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 376*

**08A04436**

DECRETO 10 dicembre 2007.

**Ripartizione in percentuali del Fondo per il diritto di prestito pubblico.**

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modifiche, recante «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio»;

Vista la direttiva europea 92/100/CE del Consiglio del 19 novembre 1992, recante «Direttiva del Consiglio concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale»;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni recante l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visti l'art. 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e l'art. 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, relativi al trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle competenze esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 e successive modificazioni, recante «Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137.»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173 e successive modificazioni recante il regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore, e altre misure urgenti.»;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 luglio 2006, recante delega di funzioni al Vicepresidente del Consiglio dei Ministri on. Francesco Rutelli;

Visto l'art. 2, commi 132 e 133 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto, in particolare, il summenzionato comma 132 che recita espressamente che «In recepimento della direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, al fine di assicurare la remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, è autorizzata la spesa annua di 250.000 euro per l'anno 2006, di 2,2 milioni di euro per l'anno 2007 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 per l'istituzione presso il Ministero per i beni e le attività culturali del Fondo per il diritto di prestito pubblico.»;

Considerato che il Fondo citato è ripartito dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) tra gli aventi diritto, sulla base degli indirizzi stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le associazioni di categoria interessate;

Visto il decreto del 18 giugno 2007 a firma del Ministro Francesco Rutelli del 18 giugno 2007, registrato dalla Corte dei conti in data 5 novembre 2007, registro n. 6, foglio 376, che reca gli indirizzi della ripartizione del citato Fondo per il diritto di prestito pubblico tra gli aventi diritto ad opera della SIAE, secondo le percentuali di cui all'art. 3.

Tenuto conto dei risultati dell'indagine statistica campionaria svolta nelle biblioteche pubbliche italiane soggette al pagamento della remunerazione per il diritto di prestito commissionata dalla Direzione generale per i beni librari ed istituti culturali con lettera di incarico prot. n 9721 del 27 aprile 2007 alla Società di servizi dell'Associazione italiana editori EDISER, che indica la ripartizione del diritto di prestito secondo le percentuali seguenti: 83% per le opere a stampa e audiolibri, 5% per i fonogrammi e il 12% per i videogrammi;

Decreta:

Art. 1.

*Ambito di applicazione*

1. Il Fondo per il diritto di prestito pubblico di cui all'art. 2, commi 132 e 133 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286, è ripartito secondo le seguenti percentuali:

opere a stampa e audiolibri 83%;

fonogrammi 5%;

videogrammi 12%;

totale 100%.

Il presente decreto sarà sottoposto agli organi di controllo.

Roma, 10 dicembre 2007

*Il Ministro:* RUTELLI

*Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2008*
*Ufficio controllo Ministeri servizi alla persona e beni culturali, registro n. 1, foglio n. 319*

**08A04437**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 5 giugno 2008.

**Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Quartirolo Lombardo».**

### IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE PER LA QUALITÀ E PER LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Quartirolo Lombardo»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 30 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 163 del 15 luglio 2005, con il quale l'organismo «Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari Srl», con sede in Treviglio (Bergamo), via Roggia Vignola n. 9 è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Quartirolo Lombardo»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 30 giugno 2005, data di emanazione del decreto ministeriale di autorizzazione in precedenza citato;

Considerato che il Consorzio tutela «Quartirolo Lombardo», con nota del 21 maggio 2008, ha comunicato di confermare l'organismo «Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari Srl» quale organismo di controllo e di certificazione sulla denominazione di origine protetta «Quartirolo Lombardo» ai sensi dei citati articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Quartirolo Lombardo» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, al fine di consentire all'organismo «Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari Srl» la predisposizione del piano di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con 30 giugno 2005, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo di controllo «Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari Srl»;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo «Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari Srl», con sede in Treviglio (Bergamo), via Roggia Vignola n. 9, con decreto 30 giugno 2005, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Quartirolo Lombardo» registrata con il regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, è prorogata fino all'emanazione del decreto ministeriale di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 30 giugno 2005.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2008

*Il direttore generale:* DESERTI

**08A04414**

DECRETO 5 giugno 2008.

**Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Isvea Srl», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE, PER LA QUALITÀ E PER LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 13 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 142 del 21 giugno 2005 con il quale al laboratorio «Isvea Srl», ubicato in Poggibonsi (Siena), via Basilicata, n. 1-3, località Fosci è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 23 maggio 2008;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 12 marzo 2007 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio «Isvea Srl», ubicato in Poggibonsi (Siena), via Basilicata, n. 1-3, località Fosci, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 marzo 2011 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2008

*Il direttore generale:* DESERTI

ALLEGATO

| Denominazione della prova | Norma / metodo |
|---|---|
| acidità | Reg. CEE 2568/1991 allegato II |
| Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto: K232, K270, DK | Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993 + COI T.20 DOC.19 REV.1 - 2001 |
| esteri metilici degli acidi grassi: miristico, palmitico, palmitoleico, margarico, margaroleico, stearico, oleico, linoleico, arachico, linolenico, eicosanoico, beenico, lignocerico | Reg. CEE 796/2002 allegato XB + Reg. CEE 2568/1991 allegato XA + Reg. CEE 1429/1992 + COI T.20 DOC.24 - 2001 |
| numero di perossidi | Reg. CEE 2568/1991 allegato III |

**08A04415**

DECRETO 12 giugno 2008.

**Modifica del decreto 13 gennaio 2006, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano».**

## IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE, PER LA QUALITÀ E PER LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del sopra citato regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e per l'approvazione di una modifica;

Visto il decreto del 13 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 27 del 2 febbraio 2006 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano»;

Visto il decreto del 20 ottobre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 256 del 3 novembre 2006 che riserva la protezione nazionale a titolo transitorio accordata con il suddetto decreto del 13 gennaio 2006, al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 14 luglio 2006, numero di protocollo n. 64488;

Vista la nota del 24 luglio 2007, numero di protocollo 11548, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano» modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE e trasmesso al competente organo comunitario con la citata nota del 24 luglio 2007, numero di protocollo 11548;

Decreta:

*Articolo unico*

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano» con decreto 13 gennaio 2006, è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 24 luglio 2007, numero di protocollo 11548 e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2008

*Il direttore generale:* DESERTI

**08A04461**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2007.

**Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e il consorzio «Città del libro dell'informazione e della comunicazione» S.C.P.A. - Aggiornamento.** (Deliberazione n. 168/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche, recante la riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 2 sull'operatività delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al citato decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Vista la nota n. SG(2000) D/102347 del 13 marzo 2000 (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000), con la quale la Commissione europea comunica la propria decisione concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea del 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale è stata autorizzata la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Vista la comunicazione della Commissione europea sulla disciplina intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (G.U.C.E. n. C/70 del 19 marzo 2002), in particolare per quanto riguarda gli obblighi di notifica;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000) e successive modificazioni;

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernente le sopra indicate modalità e procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (*Gaz-*

*zetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera B) della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, regioni e province autonome per i contratti di programma;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 12 novembre 2003, recante modalità di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi;

Visto il decreto 19 novembre 2003, con il quale il Ministro delle attività produttive individua i requisiti e fornisce le specifiche riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento, nonché l'oggetto di detti programmi ed i criteri di priorità ai fini dell'accesso alle agevolazioni relative ai contratti di programma;

Vista la propria delibera 29 settembre 2004, n. 36 (*Gazzetta Ufficiale* n. 72/2005), con la quale è stata autorizzata la stipula del contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) e il Consorzio «Città del libro, dell'informazione e della comunicazione» S.c.p.a., che prevede un articolato piano di investimenti nel settore editoriale, da realizzarsi nella regione Campania, comune di Caloria (Napoli), area ricompresa nell'obiettivo 1, coperta dalla deroga dell'art. 87.3.a) del Trattato C.E., per un importo complessivo pari a 48.104.000 euro, agevolazioni finanziarie pari a 25.701.320 euro, di cui 13.136.320 a carico dello Stato e i restanti 12.565.000 euro a carico della regione Campania, e una occupazione diretta non inferiore a 287 U.L.A.;

Vista la nota n. 0020626 del 18 dicembre 2007, con la quale il Ministro dello sviluppo economico ha formulato la richiesta di aggiornamento del contratto di programma di cui sopra, con riferimento alla nuova localizzazione e al ridimensionamento degli investimenti previsti dal contratto, determinata nell'ambito della presentazione dei progetti esecutivi;

Considerata l'opportunità di procedere a tale aggiornamento, che prevede un risparmio per la finanza pubblica pari a 7.113.266,76 euro;

Considerato che la regione Campania si è dichiarata disponibile a un concorso partecipativo al contratto pari al 50% dell'ammontare delle risorse pubbliche da concedere nei limiti dell'80% dell'intensità massima prevista dalla vigente normativa comunitaria in materia di regimi di aiuto, per un importo massimo di 12.565.000 euro;

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Delibera:

1. È approvato l'aggiornamento del contratto di programma di cui alle premesse, presentato dal Consorzio «Città del libro, dell'informazione e della comunicazione» S.c.p.a.

Il contratto aggiornato prevede investimenti nell'area del comune di Napoli, area ricompresa nell'obiettivo 1, coperta dalla deroga dell'art. 87.3.a) del Trattato C.E. per un importo pari a 37.199.048 euro, così come specificato nell'allegata tabella 1, che fa parte integrante della presente delibera e che sostituisce integralmente la tabella 1 allegata alla delibera n. 36/2004.

2. L'onere aggiornato a carico della finanza pubblica è pari a 18.588.053,24 euro, da suddividersi in misura paritaria tra Stato e regione Campania per l'importo di 9.294.026,62 euro.

3. Le iniziative, a regime, dovranno realizzare un'occupazione diretta non inferiore a n. 163,4 U.L.A. (unità lavorative annue).

4. Rimane invariato quant'altro stabilito con la delibera n. 36/2004.

5. Il Ministero dello sviluppo economico provvederà agli adempimenti derivanti dall'approvazione della presente delibera, trasmettendo alla segreteria di questo Comitato copia del contratto aggiornato entro trenta giorni dal perfezionamento.

Roma, 21 dicembre 2007

*Il presidente:* PRODI

*Il segretario del CIPE:* GOBBO

*Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2008*
*Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 165*

TABELLA 1

**Contratto di Programma "Città del Libro, dell'Informazione e della Comunicazione" S.c.p.a.**

| Beneficiari | Località | Investimenti | Agevolazioni | ULA | COD. ATECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Arethusa s.a.s. | Napoli - ex stabilimento "Breglia" | 1.111.000 | 542.730,18 | 6,4 | K 74.20 |
| Comprint S.r.l. | Napoli - ex stabilimento "Breglia" | 1.288.654 | 629.279,42 | 7,0 | K 63.12.1 |
| Consorzio Technapoli | Napoli - ex stabilimento "Breglia" | 407.048 | 204.666,58 | 4,0 | K 73.20 |
| Editoria s.r.l. | Napoli - ex stabilimento "Breglia" | 6.555.000 | 3.353.633,12 | 24,0 | K 72.40 |
| Grimaldi & C. Editori S.r.l. | Napoli - ex stabilimento "Breglia" | 222.000 | 107.750,12 | 1,0 | DE 22.11.0 |
| Kappa System S.r.l. | Napoli - ex stabilimento "Breglia" | 2.263.000 | 1.132.946,30 | 5,0 | K 72.2 |
| Liguori Editore S.r.l. | Napoli - ex stabilimento "Breglia" | 1.647.834 | 805.201,18 | 7,0 | DE 22.11.0 |
| Esperia S.p.A. | Napoli - ex stabilimento "Breglia" | 557.000 | 213.693,16 | 8,0 | K 72.30 |
| Consulenza Strategie e Management S.r.l. | Napoli - ex stabilimento "Breglia" | 214.000 | 105.029,32 | 3,0 | K 72.30 |
| Microprint Italia S.r.l. | Napoli - ex stabilimento "Breglia" | 2.097.000 | 1.060.966,74 | 9,0 | DE 22.22.0 |
| Industrie Grafiche Castiglione S.r.l. | Napoli - ex stabilimento "Breglia" | 994.000 | 495.580,92 | 2,0 | DE 22.22.0 |
| Pantalia S.p.A | Napoli - ex stabilimento "Breglia" | 1.811.766 | 882.051,28 | 25,0 | K 72.60.0 |
| Prismi Editrice Politecnica Napoli S.r.l. | Napoli - ex stabilimento "Breglia" | 207.865 | 101.955,42 | 1,0 | DE 22.11.0 |
| Prismi Editrice Politecnica Napoli S.r.l. | Napoli - ex stabilimento "Breglia" | 1.656.764 | 825.186,82 | 4,0 | DE 22.11.0 |
| Sama S.r.l. | Napoli - ex stabilimento "Breglia" | 3.196.000 | 1.597.273,62 | 5,0 | DE 22.11.0 |
| Sistemi On Line S.r.l. | Napoli - ex stabilimento "Breglia" | 5.097.000 | 2.622.125,68 | 20,0 | K 72.2 |
| Città del Libro dell'nformazione e della Comunicazione s.c.p.a. | Napoli - ex stabilimento "Breglia" | 620.000 | 305.095,54 | 6,0 | M 80.30.3 |
| Studio Staff Napoli S.r.l. | Napoli - ex stabilimento "Breglia" | 154.000 | 75.366,80 | 2,0 | K 74.50,1 |
| Tecnodid S.r.l. | Napoli - ex stabilimento "Breglia" | 320.000 | 157.268,50 | 2,0 | DE 22.13 |
| Telekna S.r.l. | Napoli - ex stabilimento "Breglia" | 500.117 | 244.986,56 | 5,0 | K 72.2 |
| Poligrafica Industriale S.r.l. | Napoli - ex stabilimento "Breglia" | 5.627.000 | 2.805.605,38 | 13,0 | DE 22.22.0 |
| C.I.P. Consorzio Imprese Poligrafiche per la formazione e lo sviluppo | Napoli - ex stabilimento "Breglia" | 652.000 | 319.660,60 | 4,0 | M 80.30.3 |
| | | | | | |
| **TOTALE** | | **37.199.048** | **18.588.053,24** | **163,4** | |

08A04482

## AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 12 giugno 2008.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Taranto - Servizi di pubblicità immobiliare.**

IL DIRETTORE

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata attivata l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del Territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del Territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente articolo 8, comma 1»;

Visto il regolamento di Attuazione dell'Agenzia del Territorio diramato in data 30 novembre 2000, il quale all'art. 4 prevede l'istituzione in ogni regione delle direzioni regionali dell'Agenzia del Territorio;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. n. 17500/03 del 26 febbraio 2003 con la quale il Direttore dell'Agenzia ha reso operative a far data 1° marzo 2003 le già individuate direzioni regionali, trasferendo ai direttori regionali tutti i poteri e le deleghe già attribuiti ai cessati direttori compartimentali;

Visto il decreto legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961 n. 770, recante norme per la sistemazione decreto-legge talune situazioni dIpendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visti gli articoli 1 e 3 del citato decreto legge n. 498/1961, come modificati dall'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001 n. 32;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale di Taranto prot. n. 8365 del 29 maggio 2008 con la quale il direttore del summenzionato ufficio ha comunicato a questa direzione che a causa di un blocco della procedura informatica validazione atti del giorno 28 maggio 2008, il servizio di accettazione atti non è stato operativo nella successiva giornata del 29 maggio 2008;

Accertato che il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Taranto - Servizi di pubblicità immobiliare è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente della regione Puglia, che in data 6 giugno 2008 con nota prot. n. 709/2008 ha espresso parere favorevole all'emissione del presente decreto;

Decreta:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Taranto - Servizi di pubblicità immobiliare per la giornata del 29 maggio 2008, con riguardo ai servizi in premessa specificati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 12 giugno 2008

*Il direttore:* GERBINO

**08A04487**

## AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 5 giugno 2008.

**Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9.** (Deliberazione n. 307/08/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio del 5 giugno 2008;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche»;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione»;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, recante «Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse»;

Visto il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, adottato con la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002 (in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 5 novembre 2002), nel testo coordinato con le modifiche introdotte dalla delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento concernente l'accesso ai documenti, approvato con delibera n. 217/01/CONS, come modificato dalla delibera n. 335/03/CONS e da ultimo integrato con la delibera n. 89/06/CONS;

Visto il regolamento in materia di procedure sanzionatorie, approvato con delibera n. 136/06/CONS e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la delibera n. 63/06/CONS del 2 febbraio 2006 recante «Procedure per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza dell'Autorità», e successive modificazioni e integrazioni;

Considerato che l'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, prevede che l'Autorità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delibera le procedure istruttorie e di criteri di accertamento, per le attività ad essa demandate dal medesimo decreto legislativo, e le opportune modifiche organizzative interne finalizzate a dare attuazione al medesimo decreto legislativo anche mediante un'apposita struttura;

Considerato che con la delibera n. 99/08/CONS del 20 febbraio 2008 l'Autorità ha provveduto alla modifica organizzativa interna finalizzata a dare attuazione al decreto legislativo n. 9 del 2008 mediante l'istituzione di apposito ufficio nell'ambito della direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

Considerato, ai fini dell'individuazione delle procedure istruttorie e dei criteri di accertamento, l'Autorità, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, espleta le seguenti attività:

— vigila sulla corretta applicazione della disposizione di cui all'art. 4, comma 7, del decreto legislativo, in materia di accesso al segnale da parte degli assegnatari dei diritti audiovisivi;

— adotta il regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca relativo agli eventi sportivi riconosciuto agli operatori della comunicazione, comprese le emittenti televisive, nonché il regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca da parte di emittenti di radiodiffusione sonora e fornitori di contenuti radiofonici e vigila sulla loro corretta applicazione irrogando le relative sanzioni in caso di violazioni;

— verifica, per i profili di sua competenza, la conformità delle linee guida predisposte dall'organizzatore della competizione e della formazione e modifica dei pacchetti da parte dell'intermediario indipendente ai principi e alle disposizioni del decreto e le approva entro sessanta giorni dalla loro presentazione;

— individua, periodicamente e con cadenza almeno biennale, le piattaforme emergenti, tenendo conto anche delle analisi di mercato previste dal titolo I, capo II, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

— provvede, per i profili di sua competenza, sulle richieste dell'organizzatore della competizione volte a consentire limitate deroghe ai divieti di cui all'art. 11, comma 6 del decreto legislativo;

Considerata l'opportunità di disciplinare mediante un unico regolamento le procedure istruttorie e i criteri di accertamento per le attività demandate all'Autorità dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9;

Rilevata la necessità, alla luce della disciplina di cui all'art. 27, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 9 del 2008, di prevedere disposizioni transitorie per l'approvazione delle linee guida relative alla commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi non costituenti oggetto dei contratti fatti salvi fino al 30 giugno 2010;

Rilevata, altresì, la necessità di garantire l'osservanza dei principi stabiliti dall'art. 5 del decreto legislativo n. 9 del 2008 per l'esercizio del diritto di cronaca, in attesa dell'adozione dei regolamenti secondo le procedure previste dal medesimo art. 5;

Udita la relazione dei commissari Gianluigi Magri e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'art. 29, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità.

Delibera:

Art. 1.

1. L'Autorità adotta, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, il regolamento, allegato alla presente delibera di cui forma parte integrante, concernente le procedure istruttorie e i criteri di accertamento per le attività ad essa demandate dallo stesso decreto legislativo e richiamate nelle premesse .

2. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 5 giugno 2008

*Il presidente:* CALABRÒ

---

ALLEGATO *A*
alla delibera n. 307/08/CONS

REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROCEDURE ISTRUTTORIE E DI CRITERI DI ACCERTAMENTO PER LE ATTIVITÀ DEMANDATE ALL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI DAL DECRETO LEGISLATIVO 9 GENNAIO 2008 N. 9 RECANTE LA «DISCIPLINA DELLA TITOLARITÀ E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI DIRITTI AUDIOVISIVI SPORTIVI E RELATIVA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE».

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1.

*Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento adottato ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, disciplina le procedure istruttorie e i criteri di accertamento relativi alle attività demandate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal citato decreto legislativo, specificate al successivo art. 3.

Art. 2.

*Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 e si intende:

*a)* per «Autorità», l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

*b)* per «decreto», il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9;

*c)* per «Codice delle comunicazioni elettroniche» il decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259;

*d)* per «testo unico della radiotelevisione» il decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 177;

*e)* per «Direzione competente», la Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell'Autorità che svolge le funzioni istruttorie di cui al citato decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9;

*f)* per «Ufficio competente», l'Ufficio regolamentazione e vigilanza sui diritti audiovisivi sportivi e sull'informazione sportiva, istituito presso la Direzione contenuti audiovisivi e multimediali con delibera n. 99/08/CONS del 20 febbraio 2008;

*g)* per «emittente televisiva», il titolare di concessione o autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica analogica, che ha la responsabilità editoriale dei palinsesti dei programmi televisivi e li trasmette secondo le tipologie previste dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «testo unico della radiotelevisione»;

*h)* per «fornitore di contenuti», il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi televisivi o radiofonici e dei relativi programmi-dati destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite o con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica, ivi comprese le emittenti radiofoniche che trasmettono su frequenze terrestri in tecnica analogica;

*i)* per «linee guida», le regole predeterminate dall'organizzatore della competizione e sottoposte all'approvazione dell'Autorità, per i profili di sua competenza, per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi relativi a ciascuna competizione, concernenti i criteri in materia di formazione dei relativi pacchetti e le ulteriori regole previste dal decreto in modo da garantire ai partecipanti alle procedure competitive condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione;

*l)* per «regolamento in materia di procedure sanzionatorie», il regolamento, approvato con delibera n. 136/06/CONS e successivamente modificato dalle delibere n. 173/07/CONS e n. 54/08/CONS, che disciplina le procedure per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni di competenza dell'Autorità.

Art. 3.

*Attività dell'Autorità*

1. Il presente regolamento disciplina:

*a)* le attività di vigilanza sulla corretta applicazione dell'art. 4, comma 7, del decreto, con particolare riferimento all'accesso al segnale e ai servizi tecnici correlati da parte degli assegnatari dei diritti audiovisivi a condizioni trasparenti e non discriminatorie e secondo un tariffario stabilito dall'organizzatore della competizione ;

*b)* le attività di regolamentazione e di vigilanza sulla corretta applicazione dei principi di cui all'art. 5 del decreto, ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca;

*c)* le attività, per i profili di competenza dell'Autorità, di verifica della conformità delle linee guida predisposte dall'organizzatore della competizione e, nell'ipotesi di cui all'art. 7, comma 4, del decreto, della formazione e modifica dei pacchetti da parte dell'intermediario indipendente, ai principi e alle disposizioni del decreto stesso e le procedure di loro approvazione ;

*e)* le attività per l'individuazione periodica, con cadenza almeno biennale, delle piattaforme emergenti, tenendo conto anche delle analisi di mercato previste dal titolo I, capo II, del codice delle comunicazioni elettroniche, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto;

*f)* le attività, per i profili di competenza dell'Autorità, di verifica e determinazione sulle richieste formulate dall'organizzatore della competizione volte a consentire limitate deroghe ai divieti di cui all'art. 11, comma 6, del decreto, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del medesimo decreto.

TITOLO II

APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA

Art. 4.

*Trasmissione delle linee guida e avvio dell'istruttoria*

1. Le linee guida predisposte dall'organizzatore della competizione devono pervenire alla Direzione competente. In sede di prima applicazione l'organizzatore della competizione predispone le linee guida entro quattro mesi dall'entrata in vigore del decreto. Per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi successivi alla fase di

prima applicazione l'organizzatore della competizione deve predisporre le linee guida almeno dodici mesi prima dell'inizio di ciascuna competizione sportiva.

2. Nella trasmissione delle linee guida di cui al comma 1 devono essere specificati il nominativo di un referente per il procedimento di approvazione delle linee-guida, con relativo recapito anche di posta elettronica, e un contatto fax per l'inoltro di tutte le comunicazioni relative al predetto procedimento.

3. La Direzione competente comunica all'organizzatore della competizione l'avvio del procedimento unitamente al nominativo del relativo responsabile. La comunicazione contiene l'indicazione del termine di adozione del provvedimento finale non superiore a sessanta giorni dal ricevimento delle linee guida di cui al comma 1.

4. La comunicazione di avvio dell'istruttoria può essere effettuata anche mediante trasmissione via telefax o via posta elettronica con conferma di avvenuta ricezione, seguita, entro i successivi tre giorni, dall'invio della comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

5. L'avvio del procedimento istruttorio è pubblicato nel bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Art. 5.

*Istruttoria*

1. Entro sette giorni dalla comunicazione di cui all'art. 4, comma 3, l'organizzatore della competizione può chiedere al responsabile del procedimento di essere sentito al fine di fornire precisazioni e chiarimenti necessari alla valutazione del contenuto del documento.

2. Entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito della notizia dell'avvio del procedimento, gli operatori della comunicazione, i quali abbiano un interesse diretto, immediato ed attuale in ordine al procedimento di approvazione delle linee guida, possono inviare informazioni, documenti e osservazioni scritte.

3. L'audizione di cui al comma 1 è disposta dal responsabile del procedimento entro sette giorni dal ricevimento della relativa richiesta. La data dell'audizione è comunicata al soggetto richiedente con almeno cinque giorni di preavviso. Dell'audizione è redatto verbale, in forma sintetica, riportante le principali osservazioni e dichiarazioni delle parti.

4. Il responsabile del procedimento, nel corso dell'istruttoria, può formulare richieste di informazione e di esibizione di documenti, indicando il termine entro il quale dovrà pervenire la risposta, termine il quale deve essere congruo in relazione alla durata massima del procedimento.

5. L'istruttoria si conclude mediante la trasmissione al Consiglio nel termine di trenta giorni dall'avvio del procedimento delle linee guida di cui al precedente art. 4, comma 3, unitamente a una proposta di approvazione o di modifica delle stesse accompagnata dalla relazione del responsabile del procedimento in merito all'istruttoria preliminare svolta dalla Direzione.

6. L'Organo collegiale, qualora riscontri la necessità di richiedere modifiche o integrazioni delle linee guida in relazione alla conformità delle stesse ai principi e alle disposizioni del decreto, dispone che la Direzione competente richieda all'organizzatore della competizione di apportare le modifiche o le integrazioni ritenute necessarie nel termine di dieci giorni dalla ricezione della richiesta.

7. La Direzione competente provvede immediatamente ad effettuare la richiesta di modifica e integrazione, anche via telefax o posta elettronica con conferma di avvenuta ricezione.

8. Il Direttore provvede a trasmettere al Consiglio le linee guida con le modifiche e le integrazioni apportate dall'organizzatore della competizione, ovvero in caso di rilevata difformità con le indicazioni del Consiglio la motivata proposta di non approvazione delle stesse, unitamente alla relazione del responsabile del procedimento.

Art. 6.

*Approvazione delle linee guida*

1. Sulla base dell'istruttoria di cui all'art. 5, il Consiglio adotta la delibera conclusiva sulle linee guida entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della proposta da parte della Direzione competente.

2. La delibera conclusiva di cui al comma 1 reca l'approvazione delle linee guida ovvero la non approvazione debitamente motivata.

3. Il provvedimento di approvazione delle linee guida acquista efficacia nei confronti dell'organizzatore della competizione con la sua notificazione ed è pubblicato ai sensi dell'art. 10-*bis* del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità di cui alla delibera n. 316/02/CONS.

4. L'organizzatore della competizione è obbligato, ai sensi del decreto, ad attenersi alle disposizioni delle linee guida, come approvate dall'Autorità per i profili di sua competenza, all'atto della commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alla competizione.

Art. 7.

*Riesame del provvedimento finale*

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, commi 29 e 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, in relazione alle omesse, incomplete e false comunicazioni all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'Autorità revoca i provvedimenti finali emessi e dispone la riapertura del procedimento quando ad esito di nuove evidenze risulti che l'originaria approvazione delle linee-guida sia fondata su informazioni trasmesse dalle parti rivelatesi incomplete, inesatte o fuorvianti.

TITOLO III

REGOLAMENTI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA

Art. 8.

*Finalità*

1. I regolamenti di cui all'art. 5 del decreto disciplinano l'esercizio del diritto di cronaca relativo agli eventi della competizione sportiva nei confronti degli operatori della comunicazione, nel rispetto delle garanzie previste dal medesimo art. 5, comma 3 per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e le altre emittenti televisive nazionali e locali e delle specifiche condizioni previste per le emittenti di radiodiffusione sonora e i fornitori di contenuti radiofonici dal successivo comma 4 e stabiliscono le modalità per l'accesso agli impianti sportivi per la ripresa dell'evento da parte degli operatori della comunicazione, nonché i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accreditamento dei medesimi operatori della comunicazione all'interno degli impianti sportivi.

Art. 9.

*Modalità attuative*

1. Nell'ambito della procedura di adozione dei regolamenti di cui all'art. 8, comma 1, ai fini dell'audizione dei rappresentanti delle categorie interessate e delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale iscritte nell'elenco di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, previste dall'art. 5,

comma 3, ultimo periodo, del decreto, l'Autorità delibera entro centoventi giorni dalla pubblicazione del presente regolamento gli schemi di regolamento da sottoporre a consultazione pubblica.

2. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui al comma che precede, il diritto di cronaca si esercita in base alla legge e alle disposizioni degli organizzatori delle competizioni in quanto compatibili con i principi di cui all'art. 5 del decreto.

## TITOLO IV

## PIATTAFORME EMERGENTI, DEROGHE E FORMAZIONE E MODIFICA DEI PACCHETTI

### Art. 10.

*Piattaforme emergenti*

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del decreto, l'Autorità con cadenza biennale entro il mese di dicembre, avvalendosi delle metodologie per le analisi di mercato di cui all'art. 19 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in quanto compatibili, provvede alla verifica della evoluzione delle tecnologie utilizzate quali sistemi di distribuzione e diffusione dei prodotti audiovisivi ai fini della individuazione delle piattaforme emergenti.

2. In sede di prima applicazione della disposizione di cui al precedente comma 1, l'analisi e la conseguente individuazione delle piattaforme emergenti è effettuata nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

### Art. 11.

*Deroghe ai divieti di cui all'art. 11, comma 6, del decreto*

1. La richiesta dell'organizzatore della competizione volta a consentire limitate deroghe ai divieti di cui all'art. 11, comma 6, del decreto è presentata alla Direzione competente. Nella richiesta devono essere specificati il nominativo di un referente per il procedimento di deroga con relativo recapito anche di posta elettronica, e un contatto fax per l'inoltro di tutte le comunicazioni relative al predetto procedimento.

2. La Direzione competente comunica all'organizzatore della competizione l'avvio del procedimento unitamente al nominativo del relativo responsabile. La comunicazione contiene l'indicazione del termine di adozione del provvedimento finale non superiore a sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di deroga.

3. La comunicazione di avvio dell'istruttoria può essere effettuata anche mediante trasmissione via telefax o via posta elettronica con conferma di avvenuta ricezione, seguita, entro i successivi tre giorni, dall'invio della comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. L'avvio del procedimento istruttorio è pubblicato nel bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

5. Entro sette giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, l'organizzatore della competizione può chiedere al responsabile del procedimento di essere sentito al fine di fornire precisazioni e chiarimenti in relazione all'istanza presentata .

6. L'audizione di cui al comma 5 è disposta dal responsabile del procedimento entro sette giorni dal ricevimento della relativa richiesta. La data dell'audizione è comunicata al soggetto richiedente con almeno cinque giorni di preavviso. Dell'audizione è redatto verbale, in forma sintetica, riportante le principali osservazioni e dichiarazioni delle parti.

7. Il responsabile del procedimento, nel corso dell'istruttoria, può formulare richieste di informazione e di esibizione di documenti, indicando il termine entro il quale dovrà pervenire la risposta, termine il quale deve essere congruo in relazione alla durata massima del procedimento.

8. L'istruttoria si conclude mediante la trasmissione al Consiglio nel termine di quarantacinque giorni dall'avvio del procedimento di una proposta di accoglimento, totale o parziale, o di non accoglimento dell'istanza di deroga, accompagnata dalla relazione del responsabile del procedimento in merito all'istruttoria preliminare svolta dalla Direzione.

9. Sulla base dell'istruttoria di cui al comma 8 il Consiglio adotta la determinazione di accoglimento, totale o parziale, o di non accoglimento, della richiesta di deroga entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della proposta da parte della Direzione competente.

### Art. 12.

*Formazione e modifica dei pacchetti da parte dell'intermediario indipendente*

1. Qualora l'intermediario indipendente di cui all'art. 7, comma 4, del decreto, nel rispetto delle disposizioni del decreto stesso in materia di commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e delle linee guida ed al fine di perseguire il miglior risultato nella commercializzazione di tali diritti, intenda procedere alla formazione e modifica dei pacchetti, ai fini della determinazione dell'Autorità sulla richiesta avanzata, per i profili di sua competenza, si applicano le procedure e i termini di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 del presente regolamento .

## TITOLO V

## VIGILANZA E CONTROLLO

### Art. 13.

*Vigilanza e controllo*

1. L'Autorità vigila d'ufficio o su segnalazione sulla corretta applicazione delle disposizioni del decreto e dei regolamenti e provvedimenti dalla stessa adottati, in base alle competenze ad essa attribuite dal decreto medesimo .

2. Ai fini di ogni accertamento inteso allo svolgimento delle funzioni di cui al comma precedente, il Direttore competente può disporre, anche su proposta del responsabile del procedimento, di affidare al competente Servizio dell'Autorità lo svolgimento di ispezioni presso le sedi dei soggetti interessati, nonché presso gli impianti sportivi entro i quali hanno svolgimento gli eventi. Alle ispezioni disposte in base al presente comma, cui partecipa il responsabile del procedimento, si applicano le disposizioni di cui alla delibera n. 63/06/CONS del 2 febbraio 2006, recante «Procedure per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza dell'Autorità presso le sedi dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni», e successive modificazioni e integrazioni.

3. Ove, ad esito delle attività di cui ai precedenti commi, siano riscontrate violazioni o inottemperanze, la Direzione competente provvede all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni secondo la disciplina dettata dal regolamento in materia di procedure sanzionatorie .

4. In base al disposto dell'art. 5, comma 8, del decreto, alle violazioni del regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca si applicano le sanzioni amministrative previste all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

5. Alle violazioni e alle inottemperanze ai provvedimenti adottati dall'Autorità in base alle competenze attribuite dal decreto si applica il disposto dall'art. 1, commi 30 e 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 14.

*Approvazione delle linee guida nel periodo transitorio*

1. In relazione alla disciplina del periodo transitorio di cui all'art. 27 del decreto, al fine di garantire con effetto immediato la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi non costituenti oggetto dei contratti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del citato art. 27 secondo i principi stabiliti dal decreto, i termini per l'approvazione in prima applicazione delle linee guida di cui al titolo II del presente regolamento sono ridotti della metà, arrotondati per eccesso ove necessario.

Art. 15.

*Piattaforme emergenti*

1. Fino alla individuazione delle piattaforme emergenti di cui al precedente art. 9 ed in relazione alla disciplina del periodo transitorio di cui all'art. 27 del decreto, l'Autorità verifica caso per caso il rispetto da parte dell'organizzatore della competizione dei principi recati dall'art. 14 del decreto tenendo conto della specificità e del grado di sviluppo delle singole piattaforme trasmissive e dei principi generali di equità, trasparenza e non discriminazione.

**08A04560**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Riconoscimento della personalità giuridica della Casa «Lodovico Pavoni» dei religiosi pavoniani, in Montagnana

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 giugno 2008, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla Casa «Lodovico Pavoni» dei religiosi pavoniani, con sede in Montagnana (Padova).

**08A04346**

## MINISTERO DELLA SALUTE

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Ossitetraciclina 20% Sanizoo»

*Provvedimento n. 161 del 20 maggio 2008*

Medicinale veterinario: OSSITETRACICLINA 20% SANIZOO.

Confezioni:

sacco da 1 Kg - A.I.C. n. 102786011;

sacco da 5 Kg - A.I.C. n. 102786023.

Titolare: Sanizoo srl, via Vicenza, 132 - S. Tomio di Malo (Vicenza) - codice fiscale n. 04515040964.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II - periodo di validità del prodotto finito dopo I[a] apertura, validità miscela. Adeguamento stampati secondo le linee guida EMEA e aggiunta di specie.

Si autorizza per il medicinale veterinario in oggetto l'inserimento del periodo di validità del prodotto finito dopo prima apertura pari a quattro mesi e del periodo di validità dopo diluizione pari a dodici ore, mentre rimane invariata la validità in confezionamento integro (dodici mesi).

Il medicinale per uso veterinario in oggetto destinato alle specie vitelli da latte, suini, polli da carne, galline ovaiole, conigli è destinato anche alla specie tacchini con tempi di attesa: per le carni: dodici giorni.

L'adeguamento degli stampati per quanto attiene alla validità dopo prima apertura e dopo diluizione deve essere effettuata entro centottanta giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**08A04369**

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Spiramicina 20% Liquida Sanizoo».

*Provvedimento n. 169 del 20 maggio 2008*

Medicinale veterinario: SPIRAMICINA 20% LIQUIDA SANIZOO.

Confezioni:

bottiglia da 1 Kg - A.I.C. n. 102429014;

bottiglia da 5 Kg - A.I.C. n. 102429026.

Titolare: Sanizoo srl, via Vicenza, 132 - S. Tomio di Malo (Vicenza) - codice fiscale n. 04515040964.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II - periodo di validità del prodotto finito dopo I[a] apertura, validità miscela. Adeguamento stampati secondo le linee guida EMEA.

Si autorizza per il medicinale veterinario in oggetto l'inserimento del periodo di validità del prodotto finito dopo prima apertura pari a quattro mesi e del periodo di validità dopo diluizione pari a sei ore, mentre rimane invariata la validità in confezionamento integro (dodici mesi).

L'adeguamento degli stampati per quanto attiene alla validità dopo prima apertura e dopo diluizione deve essere effettuata entro centottanta giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**08A04368**

# MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

**Comunicato concernente l'approvazione della delibera adottata in data 28 marzo 2007 dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL).**

Con ministeriale n. 24/IX/0008766/CONS-L.19 del 9 giugno 2008 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 22 adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL) in data 28 marzo 2007, concernente la fissazione di un termine da concedere all'iscritto pensionando per la regolarizzazione della propria posizione contributiva, ai fini della maturazione del diritto a pensione di vecchiaia.

**08A04480**

# MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

**Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica al disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti».**

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n 164;

Esaminata la domanda del Consorzio tutela vini del trentino, presentata il 4 maggio 2007, intesa ad ottenere la modifica al disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti»;

Ha espresso, nella riunione del 15 maggio 2008, presente il funzionario della Regione Veneto ed il funzionario della Provincia Autonoma di Trento, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizione contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO 1

Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti»

Art. 1.

*Ambito applicazione*

La indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

*Tipologie e vitigni ammessi*

La indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», e riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante e passito;

rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante e passito.

I vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», bianchi devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione rispettivamente per le province di Bolzano e di Trento e per la provincia di Belluno, nella regione Veneto, con esclusione del vitigno Moscato giallo.

I vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione rispettivamente per le province di Bolzano e di Trento e per la provincia di Belluno, nella regione Veneto, con esclusione del vitigno Moscato rosa.

La indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», con la specificazione di uno dei vitigni di cui ai precedenti commi nonché dei vitigni Moscato giallo e Moscato rosa, con l'esclusione:

per la provincia di Bolzano, dei vitigni Lagrein, Riesling italico, Riesling renano, Traminer aromatico, Veltliner;

per la provincia di Trento, dei vitigni Lagrein, Riesling italico, Riesling renano, Traminer aromatico, Marzemino, Veltliner, Meunier, Negrara trentina, Pavana, Bianchetta trevigiana, Trebbiano toscano;

per la provincia di Belluno, dei vitigni Bianchetta trevigiana, Pavana, è riservata ai mosti e ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% del corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per le corrispondenti province di Bolzano, Trento e Belluno fino ad un massimo del 15%.

Per i vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», recanti la menzione «vino passito» o «passito» non è consentito il riferimento al nome del vitigno o dei vitigni dai quali il vino è stato ottenuto.

Per i vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», è consentito il riferimento ai nomi di due vitigni indicati nel presente articolo, con le

esclusioni sopra riportate, a condizione che il vino prodotto derivi al 100% dai vitigni indicati e che il vitigno che concorra in quantità minore rispetto all'altro, sia presente in percentuale superiore al 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», con la specificazione di uno o due dei vitigni di cui al comma precedente possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», prodotti nella tipologia novello devono essere ottenuti da vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per le corrispondenti province, con prevalenza del vitigno Lagrein, per la provincia di Bolzano e dei vitigni Lagrein e Teroldego da soli o congiuntamente per la provincia di Trento.

Art. 3.

*Zona di produzione*

La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», comprende:

per la provincia di Bolzano l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Andriano Appiano, Barbiano, Bolzano, Bressanone, Bronzolo, Caines, Caldaro, Castelbello, Ciardes, Castelrotto, Cermes, Chiusa, Cornedo sull'Isarco, Cortaccia, Cortina all'Adige, Egna, Fiè, Funes, Gargazzone, Laces, Lagundo, Laion, Laives, Lana, Magrè all'Adige, Meltina, Marlengo, Merano, Montagna, Nalles, Naz-Sciaves, Naturno, Ora, Parcines, Postal, Renon, Rifiano, Salorno, San Genesio, San Pancrazio, Scena, Silandro, Terlano, Termeno, Tesimo, Tirolo, Vadena, Varna, Velturno, Vilandro;

per la provincia autonoma di Trento l'intero territorio viticolo ricadente nel territorio amministrativo della provincia;

per la provincia di Belluno l'intero territorio viticolo ricadente nel territorio amministrativo della provincia.

Art. 4.

*Condizioni ambientali e rese*

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uve per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», bianchi, rossi e rosati a tonnellate 23 ed a tonnellate 19,5 per le tipologie con la specificazione di vitigno, ad eccezione del vitigno Moscato rosa per il quale la produzione massima consentita è di 12 tonnellate.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», seguita o meno dal riferimento ad uno o a due vitigni, devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa.

Art. 5.

*Norme per la vinificazione*

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80%, per tutti i tipi di vino.

È consentito nella misura massima del volume del 15% il taglio dei mosti e dei vini di cui all'art. 2, con mosti e vini di eguale colore ottenuti da uve di vigneti provenienti da altre zone di produzione, in conformità alle norme comunitarie e nazionali.

Art. 6.

*Caratteristiche vini al consumo*

I vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», anche con la specificazione del nome di uno o di due vitigni, all'atto dell'immissione al consumo devono assicurare i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», bianco 10,0 % vol.

«Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», rosso 10,0 % vol.

«Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», rosato 10,0 % vol.

«Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», novello 11,0 % vol.

«Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», frizzante 10,0 % vol.

«Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», passito 14,0 % vol.

Il vino ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», tipologia frizzante, ottenuto da uve provenienti dal vitigno Moscato giallo deve assicurare il titolo alcolometrico volumico totale minimo di 9,0 % vol.

Art. 7.

*Designazione e riclassificazione*

Alla indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi riserva, extra, fine, scelto, selezionato, superiore, vendemmia tardiva e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

**08A04459**

**Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Trebbiano di Romagna».**

Il Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, istituito a norma dell art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda del Consorzio Vini di Romagna, del 19 dicembre 2007, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Trebbiano di Romagna»;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Forlì il 7 maggio 2008, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole;

Ha espresso, nella riunione del 15 maggio 2008, presente il funzionario della Regione Emilia Romagna, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell imposta di bollo e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

---

ALLEGATO

PROPOSTA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «TREBBIANO DI ROMAGNA»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Trebbiano di Romagna», anche nelle tipologie frizzante e spumante, è riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino a denominazione di origine controllata «Trebbiano di Romagna» deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: «Trebbiano romagnolo»: dall'85% al 100%, possono concorrere, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%, altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la regione Emilia Romagna.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Trebbiano di Romagna» devono essere prodotte nella zona che comprende in tutto o in parte i comuni appresso descritti. Tale zona è così delimitata: provincia di Bologna comuni di: Borgo Tossignano, Casal Fiumanese, Castel Guelfo, Castel S. Pietro Terme, Dozza Imolese, Fontanelice, Imola, Mordano, Medicina, Ozzano dell'Emilia.

Per i comuni di Ozzano dell'Emilia, Medicina, Castel Guelfo, Imola, il limite a valle è così delimitato: comune di Ozzano dell'Emilia: dalla strada statale n. 253 San Vitale; comune di Medicina: dal confine con il comune di Ozzano dell'Emilia segue la strada statale n. 253 sino all'incrocio con la via del Piano che segue e poi per via del Lavoro, via del Canale, via S. Rocco per ricongiungersi alla statale n 253 San Vitale; comune di Castel Guelfo: dalla statale n. 253 San Vitale; comune di Imola: dalla statale n. 253 San Vitale. Per i comuni di Fontanelice e Casal Fiumanese il limite a monte è così delimitato: comune di Fontanelice: dall'incrocio della strada Renana con il confine di provincia Bologna-Ravenna, si prosegue per la suddetta strada sino a via Dante Alighieri; poi per la strada tatale n. 610 di Fontanelice che si percorre sino al km 16,950 per imboccare poi la via Gesso. Si segue quest'ultima sino ad incrociare il confine del comune; comune di Casal Fiumanese: dalla mulattiera che passando per Ca' Salara congiunge i confini di Fontanelice e Castel S. Pietro Terme.

Provincia di Forlì-Cesena comuni di: Bertinoro, Borghi, Castrocaro-Terra del Sole, Cesena, Cesenatico, Civitella di Romagna, Forlì, Forlimpopoli, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, Modigliana, Montiano, Predappio, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone.

Per i comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone, il limite a valle è così delimitato: comune di Gatteo: dal confine con il comune di Cesenatico, sulla via Cesenatico, si segue quest'ultima sino all'incrocio con l'autostrada A-14 Bologna-Rimini in località S. Angelo presso Casa Bertorri.

Quindi lungo l'autostrada sino ad incontrare il confine del comune di Savignano sul Rubicone; comune di San Mauro Pascoli: dall'autostrada A-14 Bologna-Rimini; comune di Savignano sul Rubicone: dall'autostrada A-14 Bologna-Rimini; comune di Cesenatico: sono compresi i territori a monte dell'area così delimitata: da Montaletto, all'incrocio tra le province di Ravenna e Forlì-Cesena, si segue via S. Pellegrino e poi per via Campone Sala fino alla frazione Sala; quindi per via Cesenatico fino ad incrociare il confine con il comune di Savignano sul Rubicone.

Provincia di Rimini: comuni di Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, Mondaino, Montecolombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Riccione, Rimini, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Saludecio, Sant'Arcangelo di Romagna, Torriana, Verucchio.

Per i comuni di Cattolica, Misano Adriatico, Riccione, Rimini, il limite a valle è così delimitato: comune di Cattolica: dalla strada statale n. 16 Adriatica; comune di Misano Adriatico: dalla strada statale n. 16 Adriatica; comune di Riccione: dalla strada statale n. 16 Adriatica; comune di Rimini: dall'incrocio dell'autostrada A-14 Bologna-Rimini con il fiume Uso (confine tra i comuni di San Mauro Pascoli e Rimini), si segue detta autostrada sino all'incrocio con la strada statale n. 9 via Emilia in località S. Giustina presso il cimitero. Si continua per la statale sino al fiume Marecchia, che si segue sino ad incontrare la ferrovia Bologna-Rimini. Indi lungo quest'ultima fino all'incontro con il torrente Ausa che si segue sino all'incrocio con la strada statale n. 16 Adriatica. Poi per detta statale fino al confine con il comune di Riccione; Provincia di Ravenna comuni di: Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella, Casola Valsenio, Castelbolognese, Cotignola, Faenza, Lugo, Massalombarda, Riolo Terme, Russi, Ravenna, S. Agata sul Santerno, Solarolo.

Per i comuni di Bagnacavallo, Lugo, Massalombarda, Russi, S. Agata sul Santerno, il limite a valle è così delimitato: comune di Bagnacavallo: dal confine con il comune di Lugo segue la strada n. 253 San Vitale sino all'incrocio con la via Bagnoli Inferiore che segue poi per le vie: Pieve Masiera, Circonvallazione Fossa, Stradello, Rotondi, Guarno, Colombaia, sinistra canale Inferiore sino al Km 17, destra canale Inferiore, Strada Cogollo, Forma, vicolo privato, per ricongiungersi poi alla statale n. 253 San Vitale al Km 57; comune

di Lugo: dal confine con il comune di S. Agata sul Santerno segue la statale n. 253 San Vitale sino all'incrocio con la via Bedazzo che segue poi le vie: Piratello, Delle Tombe, S. Andrea, provinciale Quarantola, Piratello Viola, sino a ricongiungersi alla statale n 253 San Vitale; comune di Massalombarda: dal confine con la provincia di Bologna si segue la statale n. 253 San Vitale sino all'incrocio con il viale della Repubblica che segue, e poi per le vie: 1º Maggio, Fornace, Punta, Bagnarolo, Nuova, Cimitero, sino all'incrocio con la ferrovia Bologna - Ravenna che segue sino ad incontrare di nuovo la statale n. 253 San Vitale; comune di Russi: dal confine con il comune di Bagnacavallo segue la strada statale n. 253 San Vitale sino all'incrocio con la via Faentina che segue attraversando l'abitato di Godo (via Faentina Nord) e poi per via Fringuellina, via Del Godo, via Fringuellina Nuova, via Naldi e via Molinacccio sino al confine con il comune di Ravenna; comune di S. Agata sul Santerno: dal confine con il comune di Massalombarda si segue la strada statale n. 253 San Vitale sino all'incrocio con la via Bel Fiore e poi per via Angiolina e argine sinistro fiume Santerno sino ad incrociare di nuovo la statale n. 253 San Vitale; comune di Ravenna: sono compresi i territori a monte dell'area così delimitata: dal confine con il comune di Russi la linea di delimitazione segue, verso est, la strada di Godo - San Marco fino a raggiungere la strada statale Tosco Romagnola n. 67. Segue detta strada statale, verso sud, sino al km 207,800 e poi attraversando il fiume Ronco per via Gambellara sino a San Pietro in Vincoli. Quindi per via del Sale e poi per la provinciale del Dismano in direzione sud fino al km 20,500, indi per via Civinelli e via Mensa fino a Matelica, quindi per via Salaria e via Crociarone fino a Pisignano e poi per via Confine sino ad incrociare il confine tra le province di Ravenna e Forlì-Cesena, che segue fino a Montaletto.

Per i comuni di Brisighella e Casola Valsenio il limite a monte è così delimitato: comune di Brisighella: dalla località Zattaglia in direzione est lungo la strada Valletta-Zattaglia sino ad incrociare la via Firenze che si attraversa per poi immettersi nella strada privata Tredozi Paolo che si segue fino ad incontrare il fiume Lamone. Indi lungo quest'ultimo sino alla confluenza con il torrente Ebola che si segue sino all'incrocio con il confine tra le province di Forlì-Cesena e Ravenna; comune di Casola Valsenio: dal confine tra le province di Bologna e Ravenna lungo la strada Renana, si segue quest'ultima fino alla località Prugno. Poi per via del Corso e via Macello fino ad incontrare la strada statale n. 306 che si segue fino all'incrocio con la via Santa Martina. Indi si attraversa la piazza della Chiesa e per via Meleto si prosegue fino ad incontrare il fiume Senio. Si prosegue quest'ultimo sino all'incontro con la strada Valletta - Zattaglia che si percorre fino ad incontrare il confine tra i comuni di Brisighelia e Casola Valsenio in località Zattaglia.

Nella zona di produzione è compresa l'Isola di Savarna delimitata come appresso: partendo dalla località «La Cilla» la linea di delimitazione segue verso est il canale di bonifica destra del Reno fino a raggiungere la strada S. Alberto-Ravenna, in prossimità del km 13,500. Ripiega verso ovest e segue, attraversando la bonifica di Valle Mezza Ca', il tracciato della vecchia ferrovia fino al C. Berbarella. Da questo punto segue, verso ovest, la strada di bonifica che passando per C. Graziani, raggiunge la strada Mezzano-S. Alberto, in prossimità della località Grattacoppa. Prosegue, verso nord, per quest'ultima strada, fino a raggiungere la località «La Cilla» punto di inizio della delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Trebbiano di Romagna» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

Sono pertanto, da considerarsi idonei i terreni collinari, pedecollinari e, fra quelli della zona di pianura delimitata, i sabbiosi-argillosi anche profondi ma piuttosto asciutti, mentre sono da escludere i terreni alluvionali ad alto tenore idrico e quelli di recente bonifica.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. Per i nuovi impianti la densità minima di piante non dovrà essere inferiore a 2.500 ceppi per ettaro. È vietata ogni pratica di forzatura. È ammessa l'irrigazione di soccorso. La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Trebbiano di Romagna» non deve essere superiore a tonnellate 14,00 per ettaro in coltura specializzata. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La regione Emilia-Romagna, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione rivendicabile di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 11,00 %.

Le uve destinate alla produzione delle tipologie di vino «spumante» e «frizzante» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,00%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3 secondo gli usi tradizionali della zona stessa. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio delle province di Forlì-Cesena, Ravenna, Bologna e Rimini.

Le operazioni di preparazione e di elaborazione del vino a denominazione di origine controllata «Trebbiano di Romagna» nelle tipologie «spumante» e «frizzante», ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, nonché le operazioni di imbottigliamento e di confezionamento, devono essere effettuate entro i territori delle province di Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. è consentito l'utilizzo di contenitori di legno nelle fasi di vinificazione, conservazione e affinamento, per tutte le tipologie previste. La resa massima di uva in vino finito non deve essere superiore al 70%. Qualora la resa massima uva - vino superi detto limite l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.

Art. 6.

Il vino a denominazione di origine controllata «Trebbiano di Romagna» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: vinoso, gradevole;

sapore: secco, sapido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

La denominazione di origine controllata «Trebbiano di Romagna» tipologia Spumante, può essere attribuita per designare il vino spumante secco, amabile o dolce, ottenuto con mosti e vini che

rispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti nel presente disciplinare di produzione, in ottemperanza alle vigenti norme che disciplinano la preparazione e la designazione degli spumanti.

La denominazione di origine controllata «Trebbiano di Romagna» tipologia «Spumante», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: gradevole, caratteristico;

sapore: secco, amabile o dolce in relazione alla specifica tipologia;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;

spuma: fine e persistente.

La denominazione di origine controllata «Trebbiano di Romagna» può essere attribuita al vino «frizzante» con fermentazione naturale ottenuto con vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare. «Trebbiano di Romagna» tipologia Frizzante:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: vinoso, gradevole;

sapore: secco, armonico, fresco, gradevolmente frizzante;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;

è facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, modificare i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

Art. 7.

Nella presentazione e designazione del vino a denominazione di origine controllata «Trebbiano di Romagna» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal seguente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «superiore», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Trebbiano di Romagna» può essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell albo dei vigneti, che la vinificazione, elaborazione e conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo o nome, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento.

La menzione vigna seguita dal relativo toponimo o nome, deve essere riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al carattere usato per la denominazione di origine.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CE e nazionali in materia. È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Art. 8.

È consentito il confezionamento del vino «Trebbiano di Romagna» anche in recipienti di ceramica.

**08A04460**

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

### Autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

*Estratto determinazione n. 880 del 18 giugno 2008*

Medicinale: NICOTINELL MINT.

Titolare A.I.C.: Novartis Consumer Health S.p.a., largo U. Boccioni, 1, Origgio (Varese).

Confezioni:

1 mg pastiglie 72 pastiglie in blister opaco AL/PVC/PE/PVDC/PE/PVC;

A.I.C. n. 034319095/M (in base 10), 10RBRR (in base 32);

2 mg pastiglie 72 pastiglie in blister opaco AL/PVC/PE/PVDC/PE/PVC;

A.I.C. n. 034319107/M (in base 10), 10RBS3 (in base 32);

1 mg pastiglie 144 pastiglie in blister opaco AL/PVC/PE/PVDC/PE/PVC;

A.I.C. n. 034319119/M (in base 10), 10RBSH (in base 32);

2 mg pastiglie 144 pastiglie in blister opaco AL/PVC/PE/PVDC/PE/PVC;

A.I.C. n. 034319121/M (in base 10), 10RBSK (in base 32).

Forma farmaceutica: pastiglia.

Composizione: 1 pastiglia da 1 e 2 mg contiene:

principio attivo: 1 mg di nicotina (corrispondente a 3,072 mg di nicotina bitartrato diidrato) e 2 mg di nicotina (corrispondente a 6,144 mg di nicotina bitartrato diidrato);

eccipienti: maltitolo (E965), sodio carbonato anidro, sodio bicarbonato, dispersione di poliacrilato 30%, gomma xantana, silice anidra colloidale, levomentolo, olio di menta piperita, aspartame (E951 ), magnesio stearato.

NICOTINELL MINT 1 MG.

Produzione:

SwissCo Services AG Sisseln (Svizzera);
Sanico n.v., Turnhout (Belgio).

Confezionamento primario:
Sanico n.v., Turnhout (Belgio);
SwissCo Services AG Sisseln (Svizzera);
Ivers-Lee AG Burgdorf (Svizzera).

Confezionamento secondario:
Novartis Consumer Health Somercotes Derbyshire (Regno Unito);
Sanico n.v., Turnhout (Belgio);
SwissCo Services AO Sisseln (Svizzera);
Ivers-Lee AG Burgdorf (Svizzera).

Rilascio del lotto:
Novartis Consumer Health Somercotes Derbyshire (Regno Unito);
Sanico n.v., Turnhout (Belgio);
Novartis Consumer Health GmbH Monaco (Germania).

NICOTINELL MINT 2 MG.
Produzione:
SwissCo Services AG Sisseln (Svizzera);
Sanico n.v., Turnhout (Belgio).

Confezionamento primario:
Sanico n.v., Turnhout (Belgio);
SwissCo Services AG Sisseln (Svizzera);
Novartis Consumer Health Somercotes Derbyshire (Regno Unito);
Cardinal Health UK Corby Northamptonshire (Regno Unito).

Controllo:
SwissCo Services AG Sisseln (Svizzera);
Ivers-lec AG Bugdorf (Svizzera);

Confezionamento secondario:
Sanico n.v., Turnhout Belgio;
Swiss Co Service Ag Sisseln (Svizzera);
Ivers - Lee Ag Burgdorf (Svizzera).
Novartis Consumer Health Somercotes Derbyshire (Regno Unito).
Cardinal Health UK Corby Nortamptonshire (UK);

Controllo:
Swiss Co Service Ag Sisseln (Svizzera);
Novartis Consumer Health Somercotes Derbyshire (Regno Unito).

Rilascio del lotto:
Novartis Consumer Health Somercotes Derbyshire (Regno Unito);
Sanico n.v., Turnhout (Belgio);
Novartis Consumer Health GmbH Monaco (Germania).

Indicazioni terapeutiche: il trattamento con Nicotinell è indicato per alleviare i sintomi da astinenza di nicotina, in caso di dipendenza da nicotina come coadiuvante per smettere di fumare.

Consiglio e supporto normalmente aumentano la percentuale di successo.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità.*

Confezioni:

1 mg pastiglie 72 pastiglie in blister opaco AL/PVC/PE/PVDC/PE/PVC;
A.I.C. n. 034319095/M (in base 10), 10RBRR (in base 32); classe di rimborsabilità: C-BIS;

2 mg pastiglie 72 pastiglie in blister opaco AL/PVC/PE/PVDC/PE/PVC;
A.I.C. n. 0343191071M (in base 10), 10RBS3 (in base 32); classe di rimborsabilità: C-BIS;

1 mg pastiglie 144 pastiglie in blister opaco AL/PVC/PE/PVDC/PE/PVC;
A.I.C. n. 034319119/M (in base 10), 10RBSH (in base 32); classe di rimborsabilità: C-BIS;
2 mg pastiglie 144 pastiglie in blister opaco AL/PVC/PE/PVDC/PE/PVC;
A.I.C. n. 034319121/M (in base 10), 10RBSK (in base 32); classe di rimborsabilità: C-BIS.

*Classificazione ai fini della fornitura.*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale NICOTINELL MINT e la seguente: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco «OTC».

*Stampati.*

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**08A04559**



AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-148) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I** (legislativa)

| | | | CANONE DI ABBONAMENTO | |
|---|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 257,04)* | - annuale | € | **438,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 128,52)* | - semestrale | € | **239,00** |
| **Tipo A1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 132,57)* | - annuale | € | **309,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 66,28)* | - semestrale | € | **167,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)* | - annuale | € | **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)* | - semestrale | € | **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)* | - annuale | € | **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)* | - semestrale | € | **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)* | - annuale | € | **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)* | - semestrale | € | **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)* | - annuale | € | **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)* | - semestrale | € | **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 383,93)* | - annuale | € | **819,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 191,46)* | - semestrale | € | **431,00** |
| **Tipo F1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 264,45)* | - annuale | € | **682,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 132,22)* | - semestrale | € | **357,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
**Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) | € | **56,00** |

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | | |
|---|---|---|---|
| | serie generale | € | 1,00 |
| | serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| | fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € | 1,50 |
| | supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| | fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| | fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € | 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI**

| | | | |
|---|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 127,00)* | - annuale | € | **295,00** |
| *(di cui spese di spedizione € 73,00)* | - semestrale | € | **162,00** |

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

| | | | |
|---|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 39,40)* | - annuale | € | **85,00** |
| *(di cui spese di spedizione € 20,60)* | - semestrale | € | **53,00** |

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo | € | **190,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% | € | **180,50** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € | 18,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

*RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO*

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento



* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.